

Proponente: 12.A
Proposta: 2026/65
del 23/01/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 130
del 26/01/2026

LEGALE

Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CANCELLAZIONE DI ACCERTAMENTI ASSUNTI CON I
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N. 827 RUAD DEL 10/05/2022 E N.
530 RUAD DEL 27/03/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 827 RUAD del 10/5/2022 si accertava un credito di complessivi € 13.394,20 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, a titolo di spese processuali, in conseguenza di sentenza n. 1125/2019 del Tribunale di Bologna in esito al giudizio di primo grado iscritto al n. 12954/17 R.G., promosso dal Comune di Reggio Emilia, e si assumevano pertanto:
 - un accertamento di € 11.946,70 al capitolo 5668 del P.E.G. 2022
 - un accertamento di € 1.447,50 al capitolo 8800/2 del P.E.G. 2022;
- che con determinazione dirigenziale n. 530 RUAD del 27/3/2023 si accertava un ulteriore credito di complessivi € 41.982,84 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, a titolo di spese processuali, in conseguenza di sentenza n. 368/2023 della Corte d'Appello di Bologna in esito al giudizio di secondo grado iscritto al n. 2623/19 R.G., promosso dai Ministeri, e si assumevano pertanto:
 - un accertamento di € 37.445,79 al capitolo 5668 del P.E.G. 2023
 - un accertamento di € 4.537,05 al capitolo 8800/2 del P.E.G. 2023;
- che con ricorso alla Corte di Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno impugnavano la suddetta sentenza di secondo grado;
- che il giudizio iscritto al n. 9047/23 R.G. della Corte di Cassazione si concludeva con ordinanza n. 30546/2024 che accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione;
- che il Comune di Reggio Emilia provvedeva pertanto a riassumere nei termini di legge il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna;
- che il giudizio in riassunzione, iscritto al n. 381/25 R.G. della Corte d'Appello di Bologna, si concludeva con sentenza n. 1882/2025 che, definitivamente pronunciando, riformava parzialmente la precedente sentenza n. 1125/2019 e compensava integralmente tra le parti le spese di lite *"in relazione a tutti i gradi di giudizio"* (ALL.1);
- che in conseguenza di tale ultima statuizione non sono più dovute dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dell'Interno le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio;
- che devono pertanto essere cancellati gli accertamenti a suo tempo assunti;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- 1) Di cancellare, per le motivazioni di cui in premessa, gli accertamenti di seguito elencati:
 - n. 2022/614, di € 11.946,70, sul capitolo 5668 del P.E.G. 2022
 - n. 2022/615, di € 1.447,50, sul capitolo 8800/2 del P.E.G. 2022
 - n. 2023/460, di € 37.445,79, sul capitolo 5668 del P.E.G. 2023
 - n. 2023/461, di € 4.537,05, sul capitolo 8800/2 del P.E.G. 2023
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Eliana Benvegna